ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 13

Le opere e gli interventi previsti dal presente titolo sono diretti a realizzare ed accellerare la ricostruzione del centro storico di Ancona, nel rispetto dei suoi valori storici ed ambientali, ed in particolare a provvedere:

a) al restauro ed al risanamento di edifici pubblici e privati lesionati dal sisma ovvero parzialmente crollati, nonche' di quelli contenenti abitazioni che, pur non lesionate, richiedono interventi di carattere igienico-sanitario;

b) alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonche' delle opere pubbliche di edilizia sociale;

c) alla ricostruzione di quelle parti del centro storico, le cui caratteristiche non sono tali da richiedere l'integrale conservazione delle strutture esistenti. Le opere e gli interventi sono effettuati sulla base di piani particolareggiati approvati dalla regione Marche. I piani di cui al precedente comma hanno gli effetti previsti dall'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167. Per l'occupazione e per l'espropriazione degli immobili occorrenti per l'attuazione dei piani, si applicano le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	II — Interventi per il centro storico di Ancona
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it